

NEWSLETTER 231/2001

anno 1° - newsletter 231/2001 - 5/2025

Aggiornamenti sul D.Lgs. n. 231/2001

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

Modelli Organizzativi e Organismo di Vigilanza

(novembre 2025)

Executive Summary

Lo scorso 30 settembre 2025 è stato presentato alla Camera dei Deputati il ***Progetto di riforma (A.C. 2632)*** *della parte generale e sostanziale del* ***D.Lgs. n. 231/2001****, ovvero della Disciplina della responsabilità amministrativa – d'ora in avanti* ***"da reato"*** *– delle società.*

La Proposta ricerca un equilibrio tra certezza e prevedibilità del diritto, da un lato, ed efficienza e responsabilizzazione degli Enti, dall'altro lato.

Punta inoltre a dare centralità alla ***tassatività della colpa di organizzazione****, alla* ***specifica definizione dei criteri (soggettivi ed oggettivi) di imputazione****, ad un* ***maggiormente dettagliato contenuto dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*** *e, infine, ad una* ***più esaustiva definizione del ruolo dell'Organismo di Vigilanza.***

Ancora la Riforma è rivolta verso un più evoluto ***"sistema premiale"*** *sotto il profilo dell'adeguatezza del proprio sistema di* **compliance** *ed interviene anche sull'istituto dell'estinzione dell'illecito dell'Ente per* ***prescrizione.***

Refink powered by CONSILIA

In collaborazione con lo

STUDIO DELL'AVVOCATO LUCA DI STEFANO
MILANO

PRINCIPALI ASPETTI DELLA

PROPOSTA DI RIFORMA (A.C. 2632)

DELLA NORMATIVA 231/2001.

INDICE

1. I PRINCIPALI ASPETTI DELLA PROPOSTA DI RIFORMA.

2. LA MUTATA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ ED I DESTINATARI DELLA DISCIPLINA. IL "CATALOGO" DEI REATI - PRESUPPOSTO.

3. I NUOVI CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVI E SOGGETTIVI.

4. UN MODERNO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ED UN ORGANISMO DI VIGILANZA MEGLIO DEFINITO.

5. LA RIVISTA AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE ED UN PIÙ EVOLUTO E COMPIUTO SISTEMA PREMIALE.

6. LA RIVISITAZIONE DELLA PRESCRIZIONE.

7. LA PARTE SANZIONATORIA.

8. INTERVENTI DI NATURA PROCESSUALE.

1. I PRINCIPALI ASPETTI DELLA PROPOSTA DI RIFORMA.

La proposta di riforma (A.C. 2632) della parte generale e sostanziale del D.Lgs. n. 231/2001 (“**Proposta**” ovvero “Progetto”) è stata depositata alla Camera dei Deputati in data 29 settembre 2025 e presentata il giorno successivo.

Il Progetto mira a definire con più precisione la **tassatività della colpa di organizzazione**, principalmente per mezzo *(i)* di precisi **criteri di imputazione** e *(ii)* di un meglio definito **modello organizzativo**; nonché a valorizzare la c.d. “***dimensione premiale***”.

I principali aspetti della riforma – già anticipati nella nostra precedente Newsletter n. 2/2025 del maggio scorso – saranno trattati nella presente sede.

2. LA MUTATA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ ED I DESTINATARI DELLA DISCIPLINA. IL “CATALOGO” DEI REATI - PRESUPPOSTO.

La Proposta di riforma ha, innanzitutto, sostituito l’espressione “*amministrativa*” della responsabilità in “***da reato***”, accentuando l’illecito della persona giuridica in rapporto al reato di quella fisica (in linea con gli ordinamenti europei).

Quanto ai soggetti destinatari, chiarita la **natura collettiva degli enti**, il Progetto ha stabilito l’**esclusione dei c.d. enti “*di piccole e piccolissime dimensioni*”** [così già Corte di Cassazione, III Sezione Penale, n. 22082/2025; sul punto anche il *Position Paper* “*Prospettive di riforma della responsabilità <amministrativa> degli enti (Disciplina 231)*”, rilasciato da Confindustria nel Marzo 2025, il *Position Papers* “*Sulla riforma della disciplina della responsabilità degli enti – Osservazioni e proposte*” di Assonime dell’Aprile 2025 ed il documento “*Riforma del D.lgs. 231/2001: osservazioni e proposte*” del Giugno 2025 del CNDCEC].

Si tratta di quelle realtà societarie che – in base a determinati congiunti criteri (di tipo **qualitativo** e **quantitativo**) – *(i)* risultino prive di una autonomia organizzativa dell’organo gestorio rispetto a coloro che ne esercitano il controllo, e *(ii)* dispongano di un attivo patrimoniale annuo non superiore a

220.000 euro, di ricavi annui non superiori a 440.000 euro e di dipendenti **non superiore a dieci unità**. Non rientreranno in ogni caso in tale nozione le **società che esercitano l'attività di direzione e di coordinamento di un "gruppo di imprese"**.

Infine, il Progetto prevede un'**estensione della giurisdizione italiana** alle società con sede legale nell'Unione Europea o extra-UE che operino in Italia tramite una stabile organizzazione o una struttura priva di personalità giuridica, ed in tale contesto potrà operare il c.d. ***ne bis in idem*** **transnazionale**, in forza del quale l'ente giudicato in via definitiva nel "proprio" Stato non potrà essere sottoposto di nuovo a processo per il medesimo fatto.

Nessun intervento riguarda, invece, il "catalogo" dei reati presupposto, che rimane inalterato (nonostante alcune richieste di "razionalizzazione" dello stesso – in ragione della connessione alla specifica attività d'impresa – provenute da associazioni di categoria, quale ad esempio da Confindustria, e dal CNDCEC).

3. I NUOVI CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVI E SOGGETTIVI.

Ulteriori aspetti significativi della Proposta consistono poi nella introduzione di una disciplina specifica per i **reati presupposto colposi**, richiedendo un'effettiva violazione di regole cautelari tale da determinare la concreta esistenza di un interesse o di un vantaggio per l'ente.

Rilevante risulta poi l'estensione della **responsabilità dell'ente controllante** per gli illeciti commessi da persone riferibili agli enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllo, che abbiano favorito o siano stati commessi nell'interesse della *holding* stessa (non più ravvisabile quindi nel "*mero interesse di gruppo*") – aspetto pure preso in considerazione sia da Confindustria, sia dal CNDCEC, in punto di "risalita" di responsabilità.

Il Progetto prevede ancora la modifica dell'art. 6, introducendo una **disciplina unitaria del criterio di**

imputazione soggettiva, attraverso l'eliminazione della già fondamentale distinzione tra il fatto commesso dagli "***apicali***" piuttosto che dai loro "***subordinati***", abbandonandosi così la presunzione di responsabilità nel caso di fatti commessi dai soggetti apicali (tema pure affrontato dai *Position Papers* di Confindustria e di Assonime).

La società risulterà, quindi, responsabile allorquando:

a) l'organo dirigente **non ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** ("**Modello**" ovvero "**MOG**" ovvero "**Modello Organizzativo**") idoneo a ridurre il rischio di reati della stessa specie;

b) **non è stato affidato all'Organismo di vigilanza di cui all'articolo 7-*bis*** ("**Organismo**" ovvero "**O.d.V.**") **il compito di vigilare** sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tale Modello;

c) **vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di detto Organismo**.

Sempre all'art. 6 rimane la disposizione secondo la quale è prevista la **confisca** – anche per equivalente – del profitto che la società ha tratto dal reato.

4. Un moderno Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ed un Organismo di Vigilanza meglio definito.

L'art. 7 viene riscritto, così da **descrivere in maniera maggiormente tassativa il Modello Organizzativo**, sempre però secondo la tripartizione

- Parte Generale (con il Codice Etico ed il sistema *Whistleblowing*),
- Parte Speciale (con la Mappatura dei Rischi – *Risk Assessment*) e
- Protocolli di Prevenzione Operativi (con la disciplina dei Flussi informativi verso l'O.d.V.).

Viene recepita così un'indicazione contenuta nel già citato *Position Paper* rilasciato da parte di Confindustria con riguardo all'idoneità *ante delictum* dei MOG.

Risultano rafforzati poi gli obblighi *(i)* di **aggiornamento periodico** del MOG, *(ii)* di svolgimento delle **attività di informazione e di formazione**, che ora diventano obbligatorie e da erogarsi con continuità a tutto il personale.

Il nuovo art.7-*ter* prevede invece un "**regime semplificato**" per gli "enti di medie dimensioni" (quelli "*con meno di trenta dipendenti*"), quanto alla parte organizzativa e di gestione (oltre che per la composizione dell'O.d.V., come meglio spiegato oltre).

Per agevolarne la migliore attuazione, si prevede l'elaborazione – da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro – di **modelli di sistemi semplificati distinti per settore e per dimensione** (che saranno disponibili su apposita piattaforma del Ministero della Giustizia).

Inoltre – sempre per gli "enti di medie dimensioni" – si è stabilita una **riduzione della sanzione pecuniaria** da irrogare in presenza di una sanzione penale irrevocabile già inflitta ai soggetti apicali.

Quanto all'Organismo di Vigilanza, è stato introdotto l'art. 7-*bis*, il quale ne disciplina innanzitutto le **attribuzioni**, riaffermandosi la sua responsabilità di preservare il funzionamento ed il rispetto del Modello Organizzativo, quale organo di controllo di **secondo livello**.

Poi la novella tratta della **composizione** del medesimo Organismo, consigliandosene la **natura preferibilmente collegiale**, con almeno tre membri (con **esclusione – nelle società di capitali – della coincidenza con il Collegio Sindacale, con il Consiglio di Sorveglianza o con il Comitato per il Controllo di Gestione)**, laddove per le società con dipendenti in numero inferiore a trenta si potrà continuare a nominare un O.d.V. monocratico.

Sulla disciplina specifica dell'Organismo di Vigilanza ci si attendeva un intervento maggiormente articolato, in linea con le osservazioni contenute nel citato documento del CNDCEC, nel quale sono state espresse delle proposte di intervento a riguardo più incisive, anche alla luce della ribadita "*centralità dell'OdV nel garantire l'effettività del MOG*" (da ultimo con la sentenza n. 1070/2024 del Tribunale Penale di Milano).

5. LA RIVISTA AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE ED UN PIÙ EVOLUTO E COMPIUTO SISTEMA PREMIALE.

La Proposta modifica l'art. 8, prevedendo che se l'autore del reato non è identificato o non è colpevole, la responsabilità della società sussiste **esclusivamente se il fatto dipende da una mancata o difettosa adozione ed efficace attuazione del Modello Organizzativo**, quindi sul presupposto di un c.d. grave *deficit* organizzativo.

Il Progetto interviene ancora e significativamente sul "***sistema premiale***", *in primis* introducendo l'art. 8-*bis*, che consente l'estensione alle società dell'art. 131 *bis* c.p., ovvero la **particolare tenuità dell'illecito dell'ente**, proporzionandosi la risposta punitiva rispetto alla colpevolezza dell'ente ed alla gravità dell'illecito (ed anche su questo istituto risulta un'indicazione di Confindustria).

La responsabilità della società sarà così **esclusa** laddove l'illecito (o la pluralità di illeciti pur valutati dal Giudice sotto il profilo del complessivo difetto di organizzazione) sia punito con una sanzione pecuniaria con un **minimo non superiore a trecento quote** (e purché l'ente abbia adottato, prima della commissione del fatto, un MOG).

L'istituto della particolare tenuità dell'offesa non opera, però, per i reati più gravi, quali quelli di cui agli artt. 24-*ter*, 25, 25-*quater*, 25-*quater*1, 25-*quinquies* e 25-*octies*, nonché in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 231/2001.

È rimessa, invece, al nuovo art. 17-*bis* la disciplina delle **cause di non punibilità**, incentrata sulla c.d. *self–cleaning clauses*, ovvero *(i)* sulla cooperazione attiva e *(ii)* sulla tempestiva eliminazione delle carenze organizzative (non essendo stata presa in considerazione quella basata sulla estinzione del debito tributario, ritenuta invece opportuna da parte di Confindustria).

La cooperazione attiva consiste nel fornire all'Autorità Giudiziaria **elementi di prova decisivi per ricostruire il fatto o individuare gli autori del reato** e deve precedere la conoscenza della pendenza di

un procedimento penale a carico.

L'eliminazione delle carenze organizzative consta nell'adottare e nell'attuare **misure correttive idonee** a ridurre il rischio di reati della stessa specie prima dell'apertura del dibattimento.

È, altresì, previsto – sotto il profilo della complessiva risposta sanzionatoria – un "**allineamento**" tra l'esclusione della punibilità della persona giuridica con quella fisica.

In ogni caso, la società dovrà provvedere "*al risarcimento integrale del danno e alla eliminazione o, laddove non sia possibile, all'attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, anche mediante misure compensative, nonché alla messa a disposizione del profitto ai fini della confisca*".

Con il nuovo art. 23-*bis* si è introdotto l'istituto (innovativo per le società) della **sospensione del procedimento con messa alla prova per l'ente**, con previsione in capo alla società della predisposizione di un "*programma di riorganizzazione e di responsabilizzazione*" e di attività di utilità sociale (recependosi un ulteriore suggerimento contenuto nei propri *Position Papers* di Confindustria e di Assonime e nel documento del CNDCEC).

È demandata, quindi, al nuovo art. 64-*bis* la disciplina dell'**apposito rito alternativo** di collaborazione processuale e autocorrezione organizzativa, attivabile su iniziativa propria o su proposta del Pubblico Ministero, tramite interlocuzione con l'Organismo di Vigilanza.

6. LA RIVISITAZIONE DELLA PRESCRIZIONE.

La Proposta di riforma interviene, altresì, sulla disciplina della **prescrizione dell'illecito dell'ente** e della **relativa sanzione**, adeguandola all'istituto penale.

Ed infatti il termine di prescrizione da fisso e quinquennale viene **calibrato sul massimo della pena edittale del reato presupposto**.

Vengono anche introdotti *(i)* la rinunciabilità espressa al beneficio e *(ii)* l'ampliamento delle ipotesi di sospensione e di interruzione della prescrizione.

Con riguardo alla prescrizione della sanzione, la stessa è stata stabilita in **cinque anni dalla pronunzia definitiva di condanna**.

Infine, in caso di reiterazione dell'illecito, è previsto il **raddoppio del termine** di prescrizione della sanzione.

Sul punto si richiamano ancora i rispettivi *Position Papers* di Confindustria e di Assonime.

7. LA PARTE SANZIONATORIA.

L'art. 9 è stato modificato con l'aggiunta di un ultimo comma, in forza del quale il Giudice, nell'individuazione e quantificazione della sanzione applicabile per l'illecito da reato, tiene conto delle **eventuali misure punitive già applicate per lo stesso fatto** (secondo un principio di coordinamento fra le distinte Autorità competenti).

Al successivo art. 10, comma 3-*bis*, si è invece stabilita una **rivalutazione della sanzione pecuniaria**, così da garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione; mentre il modificato art. 11 prescrive – ai fini della stima della quota della sanzione – di valutare oltre alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, anche quelle **finanziarie**.

Con riguardo, infine, alla **"selettività"** delle sanzioni interdittive viene integrato l'art. 14, prevedendosi che la sanzione "*può essere limitata anche solo ad una o più unità produttive dell'ente, tenuto conto delle modalità di realizzazione del fatto e dell'estensione e gravità delle sue conseguenze pregiudizievoli*".

8. INTERVENTI DI NATURA PROCESSUALE.

L'introduzione delle cause di non punibilità (di cui agli artt. 8-*bis* e 17-*bis*) ha determinato la modifica anche agli artt. 58 (archiviazione), 61 (provvedimenti emessi all'udienza preliminare), 66 (sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente o di non punibilità) e 67 (sentenza di non doversi procedere) del D.Lgs. n. 231/2001.

Alcun intervento di natura processuale – oltre a quello appena citato – è stato, quindi, al momento preso in considerazione, anche in tal caso nonostante precise richieste avanzate dalle Associazioni di categoria (si confronti il citato *Position Paper* di Confindustria del marzo 2025).